

completamento dell'avvenuto completamente del fabbricato in corso di esecuzione.

Il richiedente è proprietario di detto immobile da data anteriore al 28 marzo 1947 (data utile per la determinazione del patrimonio imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva, di cui al D.L. 29 marzo 1947 n. 143).

La Commissione di Finanza nell'esprimere parere favorevole alla concessione del mutuo alle condizioni di carattere generale già deliberate dal Consiglio nell'adunanza del 20 giugno u.s. (e cioè tasso del 6% ed accertamenti preventivi circa la possibilità e meno dell'applicazione al richiedente della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio) ha proposto che l'erogazione della somma mutuata avvenga in parte dopo l'iscrizione ipotecaria a favore dell'Istituto e in parte in relazione agli stati di avanzamento dei lavori.

Il Direttore generale sottopone quindi la domanda del sig. Fedele Salvatore al Consiglio per le decisioni di sua competenza proponendo che in conformità del parere della Commissione di Finanza venga applicato al mutuo il tasso d'interesse del 6% e venga stabilito in venti anni al massimo il periodo di ammortamento del debito e per chi in caso di accoglimento del



93

